

Cass. civ. Sez. lavoro, 16-12-2005, n. 27839

Fatto Diritto P.Q.M.

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)

IMPRESA ED IMPRENDITORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente

Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ROLANDI MARIA GRAZIA, già elettivamente domiciliata in ROMA LARGO RUSSEL 6 SCALA G, presso lo studio dell'avvocato GENNARO PETILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARBONE Gennaro, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

DELLAGIOVANNA RINALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLAZIA 2/F, presso lo studio dell'avvocato CANALINI Federico, che lo difende unitamente agli avvocati CESARE BONA, CESARE PARA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 582/2002 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 03/10/2002 - R.G.N. 1017/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2005 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito l'Avvocato PETILLO;

udito l'Avvocato CANALINI per delega COEN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7 settembre 2001 Rinaldo Dellagiovanna appellava la sentenza del Tribunale di Voghera che l'aveva condannato al pagamento a favore di Maria Grazia Rolandi di lire 757.000.000, oltre gli interessi dalla domanda al saldo, ed oltre spese del giudizio. educeva l'appellante che il Tribunale aveva errato nel riconoscere l'esistenza del rapporto di cui all'art. 230 bis cod. civ. in una fattispecie caratterizzata dal fatto che la Rolandi - moglie da lui separatasi in un periodo successivo a quello per il quale era stato riconosciuto il rapporto - non aveva mai dato alcun contributo di sorta all'azienda ma aveva unicamente, con l'intesa di esso Dellagiovanna, provveduto come casalinga alla cura della casa, del marito e delle figlie. In relazione all'atto notarile poi fatto valere dalla Rolandi - cui del resto il primo giudice aveva attribuito scarsa importanza - si trattava di un atto stilato per finalità meramente fiscali per cui nessun rilievo assumeva ai fini decisori.

La stessa sentenza veniva appellata in via incidentale e condizionata anche dalla Rolandi, la quale lamentava l'omessa statuizione in ordine alla richiesta di pagamento degli utili già liquidati e non versati ed ancora la mancata considerazione di quanto da lei pagato per l'acquisto di un immobile, il cui valore il Tribunale aveva scomputato dalle sue spettanze.

La Corte con sentenza del 20 novembre 2002, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava il ricorso proposto in primo grado dalla Rolandi.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale precisava che era risultata pacifica la circostanza che la Rotondi si era sempre dedicata in esclusiva alla cura della casa ed all'educazione delle figlie. Sulla base di questo solo dato fattuale la Rotondi non poteva considerarsi contitolare dell'impresa familiare, mancando tra i coniugi un accordo volto a considerare la gestione della casa e la cura dei componenti della famiglia come strettamente correlata e finalizzata alla gestione dell'impresa attraverso un coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico. Nè poteva darsi valore al documento prodotto in giudizio che faceva espresso riferimento ad una impresa familiare con la ripartizione degli utili addirittura al 50% perchè detto documento si presentava come una scrittura di comodo, come era stato confermato dal teste Gorino, che aveva operato in qualità di consulente del Dellagiovanna. In conclusione, stando alle emergenze in atto non vi era stato nel caso di specie null'altro che l'espletamento di mansioni domestiche da parte dell'attrice secondo una tradizionale impostazione della famiglia, la quale rientra nelle regole comuni del diritto familiare.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione Maria Grazia Rolandi, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso Rinaldo Dellagiovanna.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la Rolandi deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 230 bis c.c. nonchè omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando al riguardo che la sentenza impugnata non ha dato adeguato supporto logico all'assunto che l'aver svolto pressocchè in esclusiva le mansioni di casalinga non dà diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa. La stessa sentenza ha per di più ingiustificatamente trascurato di considerare sia il contributo che essa ricorrente, seppure indirettamente, aveva fornito al marito nell'esercizio della impresa, sia la sua rinuncia a svolgere in ragione di detto contributo una propria autonoma attività lavorativa, sia infine la correlazione riscontrabile tra la sua rinuncia alla comunione dei beni e la partecipazione dei beni all'impresa familiare.

Con il secondo motivo di ricorso la Rolandi lamenta violazione dell'art. 116 c.p.c. nonchè errata valutazione delle prove e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia rimarcando al riguardo come nello svalutare la scrittura esibita in giudizio (con la quale veniva ad essa attribuito il 50% degli introiti della impresa) si era attribuito un ingiustificato rilievo probatorio alla non attendibile nè imparziale deposizione del teste Gorini, le cui affermazioni erano contraddette dalle emergenze processuali e documentali. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene poi che non risulta sorretta da adeguata motivazione neanche l'assunto fatto proprio dai giudici d'appello secondo cui non risultava una programmazione dell'organizzazione familiare capace di consentire al proprio coniuge di dedicarsi a tempo pieno all'azienda.

Con il quarto ed ultimo motivo la Rolandi evidenzia violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 147 e 2727 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., secondo 2, addebitando alla impugnata sentenza di non avere ricavato - a seguito di una errata interpretazione degli artt. 143 e 147 c.c. - dalla condizione prevalente di casalinga della Rolandi gli estremi (riconducibili ad una impostazione familiare ed imprenditoriale) che, con riferimento al caso di specie, configuravano quell'"ulteriore apporto" richiesto dalla giurisprudenza per conferire al coniuge, preposto alla cura della casa e dei figli, il diritto alla partecipazione agli utili ed all'avviamento della impresa.

I quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha evidenziato che numerose norme hanno portato alla valorizzazione del lavoro casalingo (considerato nell'economia della famiglia alla stessa stregua del lavoro professionale dell'altro coniuge) e che la scelta della comunione dei beni, come regime patrimoniale legale, costituisce la massima manifestazione di tale valorizzazione, nonché del principio di assoluta uguaglianza, cui il legislatore ha inteso informare i rapporti tra coniugi. Tuttavia, proprio perchè il lavoro casalingo, prestato nell'adempimento dell'obbligo contributivo nascente dal matrimonio, ha ottenuto così ampi riconoscimenti anche sul piano patrimoniale, non può di per sè solo ritenersi sufficiente anche a giustificare la partecipazione all'impresa familiare del coniuge, che svolge esclusivamente lavoro domestico (così Cass., Sez. Un., 4 gennaio 1995 n. 89). La stessa Corte ha rimarcato al riguardo come sarebbe estremamente arduo e darebbe adito a soluzioni arbitrarie il quantificare in termini economici di partecipazione all'impresa - così come prescrive il disposto dell'art. 230 bis c.c. - una attività la cui misura e intensità non sia in relazione all'apporto produttivo dato all'azienda ma sia determinata esclusivamente dalla composizione della famiglia (la presenza o meno dei figli) e dalla misura delle prestazioni necessarie all'andamento della casa (così ancora in motivazione Cass., Sez. Un., 4 gennaio 1995 n. 89 cit., che precisa altresì che lo status familiare nei gradi indicati nell'art. 230 bis - coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo - costituisca solo il presupposto soggettivo per la partecipazione all'impresa familiare ma la costituzione di essa, quando non avvenga mediante atto negoziale, deve sempre risultare da fatti concludenti, cioè da fatti volontari dai quali possa desumersi l'esistenza della fattispecie; fatti configurabili per quanto riguarda l'impresa agricola in quei particolari e specifici lavori casalinghi che legittimavano la partecipazione della moglie del capo famiglia alla comunione tacita familiare, e per quanto riguarda le altre imprese in condotte partecipative quali prestazioni aziendali che, pur non richiedendo una presenza continuativa nell'impresa - incompatibile con l'attività casalinga e l'allevamento dei figli - si concretizzano in prestazioni saltuarie, di carattere complementare ma ugualmente di un certo rilievo per l'economia aziendale, come l'instaurarsi di rapporti con i clienti e con le banche, nell'assicurare il recapito telefonico, ecc.). Gli indicati principi sono stati più volte ribaditi dai giudici di legittimità (cfr. ex plurimis: Cass. 11 giugno 1999 n. 5781), che hanno anche precisato come la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare del coniuge o di uno stretto parente del titolare, sia correlata all'effettivo e concreto contributo fornito all'organizzazione dell'impresa, sicchè deve escludersi, nel caso di impresa familiare, costituita in base a specifici accordi (anzichè "per acta concludentia"), il sorgere a favore delle parti stipulanti di una presunzione assoluta di collaborazione nell'impresa, insuscettibile di prova contraria (cfr. Cass. 19 febbraio 1997 n. 1525). E sempre nella stessa ottica i giudici hanno anche evidenziato come, ai fini del riconoscimento dell'istituto - residuale - della impresa familiare, sia necessario che ricorrano due condizioni, e cioè, che venga fornita la prova sia dello svolgimento da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno) sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi) (cfr. Cass. 18 aprile 2002 n. 5603).

Ciò premesso, la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse avendo fatto corretta applicazione degli enunciati principi, perchè, a seguito di una corretta valutazione dei fatti di causa e delle risultanze processuali, ha con una motivazione congrua e coerente sul piano logico - non suscettibile pertanto di alcuna critica in questa sede di legittimità - affermato che da parte della Rolandi non vi era stato che l'espletamento delle funzioni domestiche secondo la tradizionale impostazione della famiglia, e che il mancato utilizzo della collaborazione familiare, se non in brevi periodi, lungi dal configurare il contributo all'azienda, esprimeva scelte di organizzazione del nucleo familiare. Nè assume rilievo ai fini decisori il riferimento della Rolandi al contenuto del documento da essa prodotto atteso che la Corte territoriale ha - in sostanziale condivisione con quanto ritenuto dal primo giudice - evidenziato che detto documento aveva finalità esclusivamente fiscali e che l'attività in concreto spiegata dalla Rolandi si era limitata ad accudire la famiglia ed a provvedere ai suoi bisogni.

Per quanto riguarda infine l'addebito mosso dal ricorrente alla impugnata sentenza di non avere correttamente valutato le risultanze istruttorie va ancora ribadito che deve essere riservato al giudice di merito l'apprezzamento dei fatti, per cui alla cassazione della sentenza può giungersi per vizio della motivazione quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulti dalla sentenza che si riveli incompleto, incoerente o illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr. tra le altre: Cass. 14 gennaio 2002 n. 350; Cass. 6 ottobre 1998 n. 9898; Cass. 8 novembre 1986 n. 9744).

Per concludere il ricorso va rigettato perchè privo di fondamento.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005